

REGOLAMENTO (CE) N. 1577/97 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1997

che determina gli importi degli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali applicabili durante il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1997 incluso, alle importazioni nella Comunità delle merci cui si applica il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio nell'ambito degli accordi con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi di talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che il regolamento (CE) n. 1200/95 della Commissione⁽²⁾ stabilisce all'articolo 1, paragrafo 2 il metodo per il calcolo degli elementi agricoli ridotti;

considerando che il regolamento (CE) n. 1507/97 del Consiglio, del 24 luglio 1997, che stabilisce misure autonome e transitorie agli accordi di liberalizzazione degli scambi con la Lituania, la Lettonia e l'Estonia per alcuni prodotti agricoli trasformati⁽³⁾ fissa gli importi di base da prendere in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli e dei dazi addizionali ridotti applicabili alle importazioni dei paesi Baltici validi fino al 31 dicembre 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento fissa, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1997, gli elementi agricoli ridotti

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1997.

applicabili all'importazione di merci cui si applica il regolamento (CE) n. 3448/93 per le quali una riduzione dell'elemento agricolo è prevista dagli accordi preferenziali conclusi con i paesi interessati, nonché i dazi addizionali ridotti corrispondenti.

Articolo 2

Gli importi indicati agli allegati I e II si applicano alle importazioni provenienti dall'Estonia, alle condizioni fissate in virtù del protocollo n. 3 dell'accordo concluso con l'Estonia concernente il commercio e le misure di accompagnamento.

Gli importi indicati agli allegati III e IV si applicano alle importazioni provenienti dalla Lettonia, alle condizioni fissate in virtù del protocollo n. 3 dell'accordo concluso con la Lettonia concernente il commercio e le misure di accompagnamento.

Gli importi indicati agli allegati V e VI si applicano alle importazioni provenienti dalla Lituania, alle condizioni fissate in virtù del protocollo n. 3 dell'accordo concluso con la Lituania concernente il commercio e le misure di accompagnamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° luglio al 31 dicembre 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU n. L 119 del 30. 5. 1995, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 204 del 31. 7. 1997, pag. 1.